



**CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
PROGETTO EDUCAZIONE ALL' AFFETTIVITA' E SESSUALITA'
TRA**

**L'Istituto Comprensivo di Castellarano con sede in Via Fuori Ponte,23 42014 Castellarano (RE)
C.F. 91094360350, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico MIGALE MARIA;**

E

**BERTONI CHIARA nata a MODENA (MO) il 10/09/1972 C.F. BRTCHR72P50F257X residente a
Colombaro di Formigine (MO) in Maranello n.12**

VISTI

- l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- l'art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8/3/199, n. 275;
- l'art. 40 del Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili ex D.M. 1/2/2001, n. 44;
- gli artt.2222 e seguenti del codice Civile;
- l'art.7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, come riformato dal D.Lgs. n. 75 del 2017

PREMESSO

- che le spese per l'attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto del programma annuale;
- che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica e all'interno dell'Istituzione non esistono figure professionali adatte;

si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione d'opera occasionale, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, si svolgerà a partire dal 04-03-2024 e fino al 20/03/2024 con una serie di incontri con gli alunni per n. 2 classi.

Art. 1

La Dott.ssa BERTONI CHIARA, individuata quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera consistente nello svolgimento delle attività così come concordate con le insegnanti di classe;

Art.2

La prestazione svolta è da intendersi senza alcun vincolo di subordinazione e dovrà essere effettuata personalmente dal collaboratore, che non potrà avvalersi di sostituti.

Art. 3

L'Istituzione Scolastica a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla Dott.ssa BERTONI CHIARA si impegna a corrispondere il compenso lordo di euro 700,00 . Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della relativa nota/fattura.

Art. 4



La Dott.ssa BERTONI CHIARA ha dichiarato di non aver superato i 5.000,00 euro nell'anno a titolo di lavoro autonomo occasionale e pertanto sul compenso andrà effettuata la sola ritenuta d'acconto del 20% senza ulteriori ritenute a titolo previdenziale.

La Dott.ssa BERTONI CHIARA si impegna a comunicare tempestivamente all'Istituzione Scolastica la variazione della propria situazione reddituale e la sua iscrizione alla Gestione Separata INPS.

In caso di superamento della somma di euro 5000 a titolo di lavoro autonomo occasionale sul compenso andranno effettuate anche le ritenute previdenziali secondo gli importi ed i criteri di ripartizione previsti dalla normativa vigente. (cfr Circolare INPS 31 gennaio 2017, n. 21)

Art. 5

L'Istituzione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata (o via PEC), in caso di difformità rispetto a quanto indicato ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 6

Non è ammessa alcuna forma di rinnovo, tacita o espressa, del presente contratto. L'eventuale proroga dell'incarico, ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett d) del D.Lgs. n. 165 del 2001 potrà essere consentita, in via eccezionale e previa valutazione da parte dell'Istituzione Scolastica committente, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, riguardante *“le regole generali per il trattamento dei dati”*, si informa che i suoi dati personali vengono acquisiti nell'ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Maria Migale firmatario del contratto.

Art.8

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Art. 9

In caso di controversie il foro competente è quello di Reggio Emilia e le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico del contraente.

Castellarano 21-02-2024

Letto, approvato e sottoscritto

LA DOTT.SSA

Chiara Bertoni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Migale